

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. C. 4102-A Sereni 137

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e rinvio*) 137

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 422 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 141

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 143

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. C. 2546 Marchi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 142

ALLEGATO 2 (*Emendamenti presentati*) 145

COMITATO DEI NOVE

Martedì 20 giugno 2017.

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz.

C. 4102-A Sereni.

Il Comitato dei Nove si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ri-

cerca, Vito De Filippo, e per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.20.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e rinvio).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 7 ottobre 2015 e dal Senato, con numerose modifiche, il 3 maggio 2017. Come recita l'articolo 1, comma 1, non modificato, esso reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei relativi principi del diritto dell'Unione europea. Le disposizioni di interesse della Commissione, pressoché tutte introdotte durante l'esame al Senato, riguardano, in particolare, i beni culturali e i diritti connessi al diritto d'autore. Con riferimento ai diritti connessi, il comma 57 – introdotto dal Senato – novella l'articolo 73 della legge n. 633 del 1941. Esso, infatti, reca nuove disposizioni in materia di compensi spettanti per l'utilizzo di fonogrammi. In particolare, modifica le previsioni vigenti – in base alle quali l'esercizio del diritto spetta al produttore, che ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati – disponendo il riconoscimento distinto di tali compensi al produttore di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori e attribuendo l'esercizio del diritto a ogni impresa che svolga attività di intermediazione dei diritti connessi, alla quale il produttore e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito mandato in forma scritta. Dispone, inoltre, che il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori non è rinunciabile, né cedibile. La prima previsione riguardante i beni culturali – sempre introdotta dal Senato – è presente nel comma 172, che novella i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), rispettivamente modificato e inserito dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2014 (legge n. 106 del 2014, cd «*Art Bonus*»). La disposizione intende semplificare ulteriormente la riproduzione dei beni culturali, in particolare estendendo le ipotesi in cui la stessa non

necessita di autorizzazione e ampliando i casi in cui non è dovuto alcun canone. Più nello specifico, il comma. 3, inserisce tra le ipotesi nelle quali non è dovuto alcun canone per le riproduzioni quelle eseguite – direttamente – da privati per uso personale o per motivi di studio, che pertanto si aggiungono a quelle richieste ad altri dagli stessi soggetti per i medesimi fini. Il comma 3-*bis*, estende la riproduzione libera, a determinate condizioni, ai beni finora esclusi, cioè quelli bibliografici e archivistici, fatta eccezione per i beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità, in ragione del loro contenuto sensibile. Inoltre, con riferimento alla libera divulgazione, con qualsiasi mezzo, delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, elimina il divieto di utilizzo di tali immagini a scopo di lucro indiretto, all'intuibile scopo di consentirne la libera pubblicazione, ad esempio, all'interno di una pubblicazione scientifica. Le disposizioni del comma 3 sono particolarmente attese da studiosi e ricercatori che hanno dato vita, ad esempio, al Movimento a favore della riproduzione libera e gratuita delle fonti documentarie in archivi e biblioteche per finalità di ricerca, costituito dopo che nel testo finale del citato articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 83, del 2014 la riproduzione di beni culturali era stata limitata a quelli «*diversi dai beni bibliografici e archivistici*». Le previsioni recate dai commi 176 e 177 – introdotti dal Senato – sono, invece, finalizzate al conseguimento di 3 obiettivi, che potrebbero essere così sintetizzati: innalzamento ed omogeneizzazione della soglia, da 50 a 70 anni di età, sopra la quale i beni sono soggetti alle disposizioni di tutela (ora, i 70 anni sono previsti solo per gli immobili pubblici); anche a séguito della modifica della soglia di cui sopra, introduzione di una nuova ipotesi di vincolo, destinata a dichiarare l'eccezionale interesse culturale di cose che ora potrebbero non essere vincolate; semplificazione delle procedure per la esportazione e la circolazione delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato (me-

dianche l'intervento sulle soglie di valore e l'introduzione del passaporto delle opere e dell'autocertificazione, quest'ultima oggi già praticata). Come anticipato, le previsioni del comma 176 dispongono una nuova categoria di cose che possono essere considerate beni culturali: ne consegue che esse sono, dunque, soggette alle disposizioni di tutela nel caso sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale. Si tratta delle cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico « eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione ». Per tale nuova categoria, si stabilisce inoltre che la dichiarazione di interesse culturale è adottata dal « competente organo centrale del Mi-bact », vale a dire la specifica Direzione generale, mentre per le altre ipotesi (disciplinate dall'articolo 39 del regolamento di organizzazione del Ministero, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 171 del 2014) la dichiarazione resta di competenza delle Commissioni regionali per il patrimonio culturale. Le previsioni del comma 176 intervengono poi sulla soglia di età al di sotto della quale determinate categorie di cose non sono soggette alle disposizioni di tutela. Pertanto, rispetto alla normativa vigente, la modifica proposta rimuove l'attuale distinzione di soglia di età tra beni immobili e beni mobili (articolo 10, comma 1 del Codice) appartenenti a soggetti pubblici, nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico così come quella tra cose immobili e mobili (articolo 10, comma 3, lettere *a*) ed *e*), a chiunque appartenenti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante e collezioni, o serie di oggetti che, per tradizione, o fama, o rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse: in entrambi i casi le disposizioni di tutela si

applicano in caso di autore deceduto o la cui esecuzione risalga a più di 70 anni. In difformità alla precedente disposizione, le cose che rientreranno nella nuova categoria di « bene culturale » non sono soggette alle disposizioni di tutela se sono opera di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di 50 anni. In coordinamento con tali disposizioni, si eleva (da 50) a 70 anni la soglia di età al di sotto della quale: le opere di pittura, scultura, grafica e qualsiasi oggetto d'arte sono soggetti (solo) alle specifiche disposizioni di tutela individuate dall'articolo 11 del Codice, tra le quali l'obbligo che all'acquirente dell'opera sia consegnata la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; per le cose mobili di cui all'articolo 10, comma 1 del Codice vige la presunzione di interesse culturale; sono considerati inalienabili i beni mobili appartenenti al demanio culturale, se inclusi in raccolte appartenenti a Stato, regioni ed altri enti pubblici territoriali e al di sopra della quale le cose mobili, appartenenti a Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali, o ad ogni altro ente ed istituto pubblico o a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che siano opera di autore non più vivente, sono considerate inalienabili (solo) fino alla conclusione del procedimento di verifica dell'interesse culturale. Inoltre il comma 176 dispone alcuni interventi circa la disciplina della circolazione dei beni culturali. In particolare, si eleva (da 50) a 70 anni la soglia di età al di sopra della quale è vietata l'uscita dal territorio nazionale delle cose mobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del Codice, che siano opera di autore non più vivente, fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale, e al di sopra della quale è soggetta ad autorizzazione l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle cose, a chiunque appartenenti, che pre-

sentino interesse culturale e siano opera di autore non più vivente, al contempo circoscrivendo la necessità di autorizzazione alle cose il cui valore sia superiore ad euro 13.500, fatta eccezione per reperti archeologici, smembramento di monumenti, incunaboli e manoscritti, archivi. Inoltre, per quest'ultima categoria di beni e per le cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d*) – ossia opere di pittura, scultura, grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di 70 anni – gli interessati alla loro circolazione non sono più sottoposti ad autorizzazione rilasciata dall'ufficio di esportazione, ma sono tenuti a comprovare tale condizione mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, secondo procedure e modalità che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale. L'ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico « eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione » avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, che si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Con riguardo all'attestato di libera circolazione, precisa che gli indirizzi di carattere generale ai quali devono attenersi gli uffici di esportazione ai fini del suo rilascio (o rifiuto) sono stabiliti con decreto del Ministro (e non più, genericamente, « dal Ministero »), e si eleva (da 3) a 5 anni la relativa validità. In base al comma 177, il decreto deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e deve definire le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, nonché istituire un apposito « passaporto » per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale. Tale provvedimento

attuativo sarà particolarmente importante per il dettaglio di ogni aspetto relativo alla libera circolazione, ad esempio, per chiarire, la differenza tra il « passaporto » e l'attestato di libera circolazione (di cui all'articolo 68 del Codice), nonché la licenza di esportazione (di cui all'articolo 74). Riguardo alla validità della licenza di esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea dei beni culturali elencati nell'allegato A del Codice, essa si estende (da sei mesi) ad un anno e si porta (da 30) a 48 mesi il termine che può intercorrere fra il rilascio dell'attestato di libera circolazione e il rilascio della licenza. Inoltre, si eleva (da 50) a 70 anni la soglia di età al di sopra della quale, per determinati beni è necessaria la licenza di esportazione ed è obbligatoria la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio. Infine, in materia di esercizio del commercio di cose antiche o usate, si dispone che il registro nel quale devono essere eseguite giornalmente le relative annotazioni è tenuto in formato elettronico, con caratteristiche tali da consentire la consultazione in tempo reale da parte del soprintendente e che sia diviso in due elenchi: il primo, relativo alle cose per le quali occorre – presumibilmente, per il rilascio dell'attestato di libera circolazione – la presentazione all'ufficio di esportazione (come prevede la normativa vigente); il secondo, relativo alle « cose per le quali l'attestato » – sempre, presumibilmente, di libera circolazione – è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, fatta salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che la cosa sia presentata per un esame diretto. Se, come supposto, ci si riferisce all'attestato di libera circolazione parrebbe utile un coordinamento con le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, (presentazione delle cose al competente ufficio di esportazione), e un raccordo con il decreto ministeriale che disciplinerà procedure e modalità per l'uso della

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in luogo dell'autorizzazione all'uscita. Di interesse della Commissione possono essere considerati anche i commi 48, già presente nel testo trasmesso dalla Camera, e da 49 a 54, inseriti durante l'esame al Senato. In particolare, il comma 48 prevede la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche con l'addebito diretto su credito telefonico, per l'acquisto di titoli d'accesso a istituti e luoghi della cultura, manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, secondo quanto già previsto per i settori del trasporto pubblico locale, nonché per i servizi di parcheggio, di *bikesharing*, di accesso ad aree a traffico limitato. Il Senato ha precisato, con il comma 49, al fine di evitare situazioni di insolvenza, che l'utente che intende utilizzare tale modalità di pagamento è messo nella condizione di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente. I commi da 50 a 54 riguardano le erogazioni liberali destinate, fra l'altro, alle ONLUS, fra le quali, per quanto di nostro interesse, quelle che svolgono attività nei settori dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, della promozione della cultura e dell'arte, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale. In particolare, prevedono che tali erogazioni possono essere effettuate tramite credito telefonico, secondo modalità da definire con decreto interministeriale. Ricorda, infine, che l'articolo 20, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera e presente nel testo elaborato dalla Commissione in sede referente al Senato, recante disposizioni volte alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, è stato soppresso nel corso dell'esame presso l'Assemblea del Senato, evidentemente a seguito dalla nuova disciplina in argomento recata dall'articolo 31 della legge in materia di cinema. Auspica un proficuo dialogo e confronto, riser-

vandosi di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 422.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale rinviato nella seduta del 14 giugno 2017.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Luisa BOSSA (MDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni.

La seduta comincia alle 14.50.

**Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.
C. 2546 Marchi.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto l'8 giugno

scorso. Chiede alla relatrice e al Governo di esprimere i relativi pareri.

Vanna IORI (PD), *relatrice*, illustra brevemente il contenuto degli emendamenti pervenuti (*vedi allegato 2*) ed esprime parere favorevole sul proprio emendamento 1.1, l'approvazione del quale comporterebbe – a suo avviso – il sostanziale accoglimento dell'ispirazione dell'emendamento premissivo 01.01 e degli emendamenti 1.3, 1.2 e 4.1, le presentatrici dei quali potrebbero pertanto ritirarli. Esprime, inoltre, parere favorevole sul suo emendamento 6.1 e sugli articoli aggiuntivi 6.01 e 6.02.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA chiede un rinvio dell'esame, onde poter dare un parere più meditato sugli emendamenti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 422).

(Articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, nelle sedute del 14 e 20 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale sul riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 422);

tenuto conto che la Commissione aveva già fatto richiesta al Governo di predisporre lo schema all'inizio di ogni esercizio finanziario di riferimento, nonché di trasmettere i criteri di assegnazione dei contributi e i rendiconti dell'attività svolta dai beneficiari, in occasione dei pareri espressi per la ripartizione dei contributi relativi già agli anni 2015 e 2016;

preso atto che nella relazione illustrativa al decreto si afferma che non si può procedere alla ripartizione dello stanziamento rispettando il termine del 31 gennaio previsto dall'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, in quanto, i bilanci consuntivi degli enti, che sono documentazione essenziale per il provvedimento di liquidazione del contributo, pervengono al

MIUR non prima del mese di maggio di ciascun anno;

rilevato, ancora una volta, che appare doveroso rispettare i termini di trasmissione alle Camere dell'intera documentazione relativa agli enti beneficiari;

valutata l'opportunità di fornire una più completa informativa circa i criteri di individuazione delle associazioni di categoria ammesse ai benefici del contributo in oggetto ed i parametri per la sua assegnazione;

valutata, infine, la necessità di procedere ad un completo ed incisivo riesame di tutte le assegnazioni di risorse ad enti, associazioni, fondazioni, che possano ispirarsi a criteri precisi e trasparenti operando, quindi, con metodo già previsto per la ripartizione del FOE (Fondo Ordinario Enti di ricerca),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si predisponga lo schema di riparto all'inizio di ogni esercizio finanziario di riferimento;

2) si trasmettano, con il prossimo schema di riparto, i criteri con i quali si procede al riparto tra tutti i soggetti

ammessi al beneficio, nonché i rendiconti dell'attività svolta da tutti i soggetti beneficiari;

3) esegua il Ministero dell'istruzione (e ne trasmetta tempestivamente gli esiti al Parlamento) un'approfondita analisi e, se del caso, una revisione critica sull'efficienza, sull'efficacia e sulla rispondenza

dell'impiego da parte dei beneficiari dei finanziamenti erogati alle finalità di legge, prendendo come indici il miglioramento della situazione delle persone assistite dagli enti beneficiari, l'ammodernamento delle strutture, l'innovazione dei metodi di lavoro, l'impiego delle nuove tecnologie e altri parametri idonei a motivare la validità dell'erogazione dei contributi.

ALLEGATO 2

**Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria
del San Lazzaro di Reggio Emilia. C. 2546 Marchi.****EMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 1.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

*(Rete museale e archivistica
della salute mentale).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la costituzione sul territorio nazionale della Rete museale e archivistica della salute mentale. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformazione in strutture museali aperte al pubblico delle strutture degli ex ospedali psichiatrici giudiziari;

b) realizzazione di una rete tra le strutture di cui alla lettera *a)* finalizzata alla realizzazione di percorsi socio-culturali relativi all'evoluzione della cura e tutela della salute mentale sia in ambito sanitario, sia in ambito sociale;

c) valorizzazione, esposizione e, ove possibile consultazione dei documenti archivistici degli ex ospedali psichiatrici, anche in collaborazione con le iniziative sulla stessa materia già attivate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

d) ricomprendere all'interno delle reti di cui alla lettera *b)* la fondazione di cui all'articolo 1.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:

(Delega al Governo in materia di costituzione di una rete museale e archivistica sulla salute mentale e istituzione della Fondazione del Museo nazionale di salute mentale del San Lazzaro di Reggio Emilia).

01. 01. Bossa, Nicchi.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Costituzione della Rete nazionale museale e archivistica della salute mentale).

1. È costituita la Rete nazionale dei comuni e delle Asl degli ospedali psichiatrici, la cui attività è cessata per effetto della legge 13 maggio 1978 n. 180, coordinata dalla Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.

2. La Rete persegue le seguenti finalità:

a) conservare e valorizzare il patrimonio storico, documentale, culturale e architettonico degli ex ospedali psichiatrici ordinari e giudiziari;

b) trasformare le relative strutture in luoghi museali aperti al pubblico e realizzare percorsi socio-culturali inerenti all'evoluzione della cura e della tutela della salute mentale sia in ambito sanitario, sia in ambito sociale;

c) consentire l'esposizione e la consultazione dei documenti archivistici degli ex ospedali psichiatrici ordinari e giudiziari, anche in collaborazione con le iniziative sulla stessa materia già attivate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

ART. 1-bis.

(Fondazione del Museo nazionale di psichiatria).

1. Lo Stato, e per esso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con la regione Emilia-Romagna, con i comuni di Modena e di Reggio Emilia, con altri comuni sedi di ex ospedali psichiatrici ordinari e giudiziari e le rispettive regioni che intendano aderire all'iniziativa, nonché con le Asl, oltre a istituzioni, enti e fondazioni che perseguono i medesimi obiettivi, costituisce entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia, con funzione di coordinamento della rete di cui all'articolo 1.

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente:

(Costituzione della Rete nazionale museale e archivistica della salute mentale e costituzione della Fondazione e del Museo nazionale di Psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia).

1. 1. La Relatrice.

Al comma 1, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: di psichiatria con le seguenti: della salute mentale.

Conseguentemente nel titolo sostituire le parole: di psichiatria con le seguenti: della salute mentale.

1. 3. Nicchi, Bossa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) L'ospedale San Lazzaro di Reggio Emilia, in qualità di museo nazionale della psichiatria, utilizzando parte delle risorse assegnate dalla presente legge, provvede alla messa in rete degli archivi e delle biblioteche degli *ex* ospedali psichiatrici presenti sul territorio nazionale, di concerto con i responsabili degli archivi e delle biblioteche degli altri *ex* ospedali psichiatrici, salvaguardando così la singolarità della ricerca e l'appartenenza territoriale di ogni singola realtà.

1. 2. Sgambato.

ART. 4.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) provvedere alla messa in rete degli archivi e delle biblioteche degli *ex* ospedali psichiatrici presenti sul territorio nazionale, di concerto con i responsabili degli archivi e delle biblioteche degli altri *ex* ospedali psichiatrici, salvaguardando così la singolarità della ricerca e l'appartenenza territoriale di ogni singola realtà.

4. 1. Sgambato.

ART. 6.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2018.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

6. 1. La Relatrice.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Giornata nazionale della salute mentale).

1. È istituita la Giornata Nazionale della salute mentale e della dignità della persona che verrà celebrata il 13 maggio di ogni anno.

2. I Ministeri della Giustizia e della Salute, anche in collaborazione con la Fondazione, hanno il compito di promuovere iniziative tese alla sensibilizzazione sui temi della salute mentale e della dignità della persona.

6. 01. D'Ottavio, Blažina, Malisani, Marchi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Quarantesimo anniversario della legge 13 maggio 1978, n. 180).

1. L'anno 2018 è dedicato alla salute mentale quale ricorrenza del quarantesimo anniversario dall'entrata in vigore della legge 3 maggio 1978, n. 180.

2. Il Ministero della salute indice e sostiene in tutto il territorio nazionale iniziative di diffusione della conoscenza della legge e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 200.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. 02. Malisani, D'Ottavio, Blažina, Marchi.